



Italia, Nola (NA) 27 - 28 giugno 2022

M.IT.Brands – Meet Italian Brands - INCOMING operatori esteri. Nola Business Park 27-28 giugno 2022

In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane comunica che intende organizzare una missione di operatori esteri all'**evento moda M.IT.BRANDS**, organizzato da **Confindustria Campania** e dal **Nola Business Park CIS-Interporto Campano**, dedicato al potenziamento internazionale di marchi di proprietà di aziende meridionali, operanti come produttori/distributori e titolari di catene di vendita monomarca, dirette e in franchising, nei settori abbigliamento (donna, uomo, bambino con esclusione della moda intimo e mare), pelletteria (con esclusione delle calzature) e accessori (con esclusione della gioielleria), che si terrà a Nola (Napoli) presso il Nola Business Park - CIS-Interporto Campano, nei giorni **27 e 28 giugno 2022**.

L'evento è dedicato alle aziende con marchio registrato in Italia e/o all'estero, operanti nei settori sopra indicati e con sede operativa nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), beneficiarie del Piano Export Sud (PES).

PERCHE' PARTECIPARE

M.IT.Brands vuole essere un *fashion event* internazionale che sarà occasione di *business* e relazione con i mercati esteri e consentirà alle aziende del settore MODA di presentare la propria offerta e dialogare con *buyer* e "addetti al settore". L'iniziativa si svilupperà nelle seguenti fasi:

- **Fase digitale:** le aziende partecipanti, attraverso la piattaforma digitale "Fiera Smart 365" detenuta dall'Agenzia ICE, presenteranno in una vetrina virtuale, che sarà promossa dai 78 Uffici all'estero dell'Agenzia ICE nei 66 Paesi di competenza, il proprio profilo aziendale, le proprie collezioni, i cataloghi multimediali, le schede tecniche, e interagiranno con operatori esteri attraverso incontri B2B da remoto.
- **Fase in presenza:** incoming di operatori esteri in Campania al Nola Business Park il 27 e 28 giugno 2022 per incontri B2B in presenza e visite a *showroom*. Parteciperanno all'incoming gli operatori esteri interessati a sviluppare i marchi di proprietà delle aziende meridionali nei propri mercati, in particolare aprendo nuovi punti vendita monomarca e *multibrand*, definendo contratti di *franchising*, agenzia o distribuzione.

www.ice.it



Sistema Moda

Sistema Moda,

Luogo:
Italia, Nola (NA)
Data Evento:
27 - 28 giugno 2022
Scadenza Adesioni:
25/03/2022
Data Pubblicazione: 01/03/2022
Siti Utili:
www.cis.it
www.interportocampano.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Offerta ICE-Agenzia

Con riferimento alle attività della fase digitale, ciascuna azienda partecipante potrà usufruire di una propria vetrina virtuale, dove presentare profilo aziendale, collezioni, ecc., sulla piattaforma "Fiera Smart 365" detenuta dall'Agenzia ICE, che ospiterà gli incontri B2B con gli operatori esteri collegati da remoto. Saranno realizzate azioni di comunicazione per promuovere le vetrine virtuali presso la clientela estera, attraverso la rete degli Uffici all'estero dell'Agenzia ICE, per favorire l'identificazione, la selezione e l'invito degli operatori da ospitare alle attività in presenza a Nola (Napoli) presso il Nola Business Park nei giorni 27 e 28 giugno 2022.

Relativamente alla fase in presenza, le imprese ammesse a partecipare beneficeranno di una postazione allestita nell'area B2B, funzionale alla realizzazione degli incontri di affari con gli operatori esteri in presenza e alla presentazione delle collezioni. La postazione, di mq. 3x2, sarà allestita dagli organizzatori dell'evento, che provvederanno anche all'attribuzione del *corner* B2B all'interno di uno *showroom* del Nola Business Park.

Le aziende ammesse a partecipare beneficeranno gratuitamente dei servizi previsti nella fase digitale e dello spazio 3x2 relativo alla fase in presenza. Tutti i costi non espressamente dichiarati saranno totalmente a carico dell'azienda partecipante che ne assume la diretta responsabilità (per esempio le spese relative ad assicurazione per danno, furto, smarrimento, ecc., trasporto, sdoganamento, movimentazione in fiera del campionario, le spese di

viaggio, alloggio e prestazione del proprio personale presente all'evento, di interpretariato in esclusiva e ogni altro servizio non compreso nell'offerta dell'Agenzia ICE).

Ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2013 è applicata la procedura "de minimis". Le aziende ammesse a partecipare all'iniziativa otterranno un contributo figurativo nella forma di agevolazione de minimis* per i servizi offerti, pari a 1.680,00 euro, se operative nella Regioni meno sviluppate, pari a 2.000,00 euro, se operative nelle Regioni in transizione. L'ammontare dell'agevolazione de minimis sarà iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti e specificato nella lettera di ammissione delle aziende selezionate.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione.

M.IT.Brands – Meet Italian Brands - INCOMING operatori esteri. Nola Business Park 27-28 giugno 2022
Nola (NA), Italia



CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI DI CONSUMO

Dirigente: MARIA MADDALENA DEL GROSSO
Riferimenti: **F. Silvestri - D. Luca - R. Lucariello**
Email: tessabb.pianosud@ice.it
Pec: tessili.abbigliamento@cert.ice.it
Tel: 065992 6173; 6909; 9637

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Le aziende interessate a partecipare dovranno:

1. compilare il modulo online al seguente [LINK](#) che consente di raccogliere la manifestazione d'interesse a partecipare all'evento promozionale ed esprimere formale approvazione alla trasmissione agli organizzatori delle informazioni e dei dati forniti;

2. inviare entro e non oltre il 25 marzo 2022 per mezzo di posta certificata all'indirizzo tessili.abbigliamento@cert.ice.it la seguente documentazione compilata, datata, timbrata e firmata in ogni sua parte, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità:

- Scheda di adesione e Regolamento ICE-Agenzia;
- Dichiarazione requisiti di ammissibilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di produzione Made in Italy;
- Dichiarazione per la partecipazione agli eventi PES;
- Copia aggiornata della visura camerale da cui si evinca la sede operativa in una delle Regioni del PES e il codice ATECO di appartenenza;
- Certificato della registrazione del/i marchio/i in Italia e/o all'estero.

La sola registrazione online NON perfeziona la richiesta di partecipazione.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE. Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Non saranno ammessi: moduli diversi da quello ICE, incompleti, illeggibili, sostituzioni tra aziende o ospitalità di aziende nella vetrina virtuale e nella postazione in presenza.

INFO AGGIUNTIVE***APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS"**

Il regime "de minimis" è una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli stati membri di alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di importanza minore e non in grado di incidere in modo significativo sulla concorrenza. Il Reg. CE n. 1407/2013 stabilisce che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi di partecipazione a fiere commerciali per il lancio di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti su un nuovo mercato, qualora non sia superata la soglia dei 200.000 Euro corrispondente a tre esercizi finanziari. Il riconoscimento delle agevolazioni in "regime de minimis" alle imprese è subordinato alla previa verifica nel "Registro nazionale degli Aiuti di Stato" del rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (€200.000,00 nell'arco di tre anni) e dei requisiti di ammissibilità previsti dal PES II. Qualora l'azienda abbia superato tale massimale non potrà essere concessa l'agevolazione in regime de minimis e verrà quindi applicata la quota di partecipazione standard. La scheda di adesione dovrà essere accompagnata dalla "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegata alla presente circolare e da una COPIA di un DOCUMENTO di riconoscimento valido.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le imprese candidate devono certificare:

1) la sede operativa in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, con visura camerale;

2) la produzione Made in Italy (ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

3) la classificazione della propria attività in uno o più dei codici ATECO 14, 15, 46, 47, relativi ai settori sopra indicati, con visura camerale;

4) la titolarità del marchio o dei marchi presentati con certificato di registrazione.

Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo (data della PEC) fino a esaurimento disponibilità.

Tuttavia, un Comitato designato dagli Organizzatori dell'evento moda M.IT.BRANDS, si riserva la facoltà di selezionare le imprese che potranno effettivamente partecipare sulla base anche del livello di sviluppo aziendale e di internazionalizzazione raggiunto, valutando i canali di vendita indicati in Italia e all'estero:

- *negozi diretti (numero di negozi diretti in Italia e all'estero);*
- *rete di franchising (numero di franchisee in Italia e all'estero);*
- *retailer multibrand (numero di negozi forniti in Italia e all'estero);*
- *agenti/distributori (numero in Italia e all'estero).*

RINUNCE

L'Agenzia ICE provvederà a inviare lettera di ammissione alle aziende selezionate, che avranno 10 giorni di tempo per eventuale rinuncia, in base al termine previsto dall'art. 13 del Regolamento Generale per la partecipazione alle

iniziative dell'Agenzia ICE.

Successivamente all'invio delle lettere di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata via PEC entro 10 giorni all'indirizzo tessili.abbigliamento@cert.ice.it a firma del legale rappresentante dell'azienda.

Come specificato dall'art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate entro 10 (dieci) giorni dalla data della lettera di ammissione all'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 (dieci) giorni, l'azienda è tenuta al pagamento di una penale pari a 1.680,00 euro.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda, la prima sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto, pari a 252,00 euro.

L'assenza di personale a presidiare lo spazio assegnato, il mancato arrivo del campionario inviato dall'azienda, per qualsivoglia causa, e la mancata esposizione dello stesso nello spazio assegnato, il mancato completamento della vetrina virtuale, la mancata partecipazione tramite gli spazi fisici e online offerti saranno considerati rinuncia oltre i termini di 10 gg. e verranno pertanto applicate le penali sopra descritte.

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO

Da inviare:

Att.ne: F. Silvestri - D. Luca - R. Lucariello (Tel. 065992 6173; 6909; 9637)

E' già cliente ICE? SI NO CODICE CLIENTE _____

Ragione sociale: _____

P.IVA: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città/Località: _____ Provincia: _____

Email: _____ Pec: _____

Sito _____

Telefono: _____ Fax: _____

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)

Codice di destinazione: _____

PEC: _____

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Codice IPA (laddove disponibile): _____

Scissione dei Pagamenti/Split NO
 Payment: SI

Persona da Contattare: _____ Qualifica: _____

Email: _____ Telefono: _____

N.DIPENDENTI

- Fino a 2
- da 3 a 9
- da 10 a 19
- da 20 a 49
- da 50 a 99
- da 100 a 499
- oltre 499

FATTURATO ANNUO (in €)

- inferiore a 250.000
- da 250.000 a 500.000
- da 500.000 a 2,5 mln
- da 2,5 a 5 mln
- da 5 a 15 mln
- da 15 a 25 mln
- oltre 25 mln

FATTURATO EXPORT (in €)

- inferiore a 75.000
- da 75.000 a 250.000
- da 250.000 a 750.000
- da 750.000 a 2,5 mln
- da 2,5 a 5 mln
- da 5 a 15 mln
- oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO

Da inviare:

Att.ne: F. Silvestri - D. Luca - R.Lucariello (Tel. 065992 6173; 6909; 9637)

INIZIATIVA: **M.IT.Brands – Meet Italian Brands - INCOMING operatori esteri. Nola Business Park 27-28 giugno 2022**

LUOGO: **Italia Nola (NA)** DATA: **27 - 28 giugno 2022** SCADENZA: **25 marzo 2022**

Quota di partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

tessili.abbigliamento@cert.ice.it

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Settore di appartenenza: _____

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, località, telefono, fax): _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 8).

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 13)

Data: _____ / _____ / _____ Firma e timbro del legale rappresentante:

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale.

Data: _____ / _____ / _____ Firma e timbro del legale rappresentante:

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di seguito riportata riguardante il trattamento dei dati personali ed autorizzo al trattamento rispetto alla finalità indicata.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura proforma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Ministero dello Sviluppo Economico



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell'azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

- I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- II. non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia-ICE;
- III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
- IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social network;
 - b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
- V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Data _____
rappresentante

Timbro e firma del legale



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Ministero dello Sviluppo Economico



APPLICAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS ALLE INIZIATIVE DEL PIANO EXPORT SUD 2

Il Piano Export Sud 2 non prevede come spese ammissibili o finanziabili dal *de minimis* i costi per vitto/alloggio/viaggio/trasporti delle imprese per la partecipazione a eventi sia in Italia che all'estero.

L'erogazione degli aiuti de minimis alle imprese partecipanti sarà autorizzata previa verifica del Registro degli Aiuti gestito dal MiSE e dei requisiti di ammissibilità previsti dal PES 2.

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Gentile cliente,

La informiamo che i Suoi dati personali vengono trattati con mezzi automatizzati per finalità istituzionali, amministrative e contabili. Titolare del trattamento è ICE Agenzia.

Può esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@ice.it.

Per maggiori dettagli, La invitiamo a consultare l'informativa completa al seguente link:

www.ice.it/it/privacy-clienti

Le segnaliamo, inoltre, che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è richiesto all'ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l'efficacia dell'intervento promozionale presso i soggetti beneficiari. L'ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la "Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati" e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.